



COMUNE DI ACERNO

Provincia di Salerno

"La città dalle cento acque"

ORDINANZA N. 10/2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
NUOVE MISURE CAUTELATIVE E PREVENTIVE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO
CITTÀ DI ACERNO

IL SINDACO

In ragione del proclamato stato di emergenza sanitaria;

Visti:

i DPCM concernenti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale, a tutt'oggi;

l'Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;

le Ordinanze, in materia, adottate dal Governatore della Regione Campania, a tutt'oggi;

le conclusioni del C.O.C. in merito all'opportunità di varare ulteriori provvedimenti cautelativi per la salute dei cittadini;

la precedente Ordinanza di questo ufficio n. 4 del 11.03.2020 concernente *"Emergenza epidemiologica COVID -19 – Misure cautelative e preventive di contenimento del contagio – sospensione mercato settimanale del venerdì"*;

la precedente Ordinanza di questo ufficio n. 5 del 11.03.2020 concernente *"Emergenza epidemiologica COVID -19 – Misure cautelative e preventive di contenimento del contagio – limitazioni di accesso del pubblico negli uffici comunali"*;

la precedente Ordinanza di questo ufficio n. 7 del 16.03.2020 concernente *"Emergenza epidemiologica COVID -19 – Misure cautelative e preventive di contenimento del contagio – ordinanza di chiusura al pubblico del civico cimitero e del centro di raccolta"*;

la precedente ordinanza di questo ufficio n. 8 del 04.04.2020 concernente *"Emergenza epidemiologica COVID -19 – Misure cautelative e preventive di contenimento del contagio – città di Acerno"*, con validità fino al 14 aprile 2020;

la precedente ordinanza di questo ufficio n. 9 del 04.04.2020 concernente *"Emergenza epidemiologica COVID -19 – Misure cautelative e preventive di contenimento del contagio – città di Acerno"*, con validità fino al 3 maggio 2020;

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 recante *"Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*, in particolare l'articolo 16;

l'Ordinanza 9 aprile 2020 del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 concernente *"Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie."*

Rilevato l'evolversi della situazione epidemiologica ed il suo carattere particolarmente diffusivo sul territorio nazionale;

Considerato che al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19, il Comune di Acerno, con l'ausilio della Protezione civile, ha provveduto alla distribuzione di mascherine, quali dispositivi di protezione individuale;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, *"i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedenti i limiti di oggetto di cui al comma 1"*;

Ritenuto adottare ulteriori specifiche misure attuative e non in contrasto con le misure statali ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali, volte al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, in ogni luogo pubblico e aperto al pubblico, disponendo l'obbligo di utilizzo delle mascherine per chiunque circoli sul territorio comunale e al fuori della propria abitazione e per chiunque si trovi all'interno delle Attività Commerciali, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e di tutte le Attività legittimamente aperte al pubblico, sia esso gestore o addetto all'attività che avventore;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Con decorrenza odierna e sino al 3 maggio 2020, salvo proroga, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, sul territorio del Comune di Acerno vigono le seguenti disposizioni:

E' FATTO OBBLIGO a chiunque circoli sul territorio comunale e al fuori della propria abitazione di indossare la mascherina:

E' FATTO OBBLIGO a chiunque si trovi all'interno Attività Commerciali, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e di tutte le attività legittimamente aperte al pubblico, sia esso gestore o addetto all'attività che avventore di indossare la mascherina.

Le presenti disposizioni non si applicano ai soggetti che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni fisiche e psichiche attestate da apposita idonea certificazione medica, da portare con sé ed esibire agli Organi preposti al controllo.

E' FATTO OBBLIGO ai titolari e gestori delle attività di cui sopra di informare la propria clientela che non sarà consentito l'accesso alle persone non dotate di tale dispositivo di protezione individuale; essi sono tenuti, altresì, ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni o altra necessità.

DA' ATTO

L'uso del dispositivo di protezione di cui alla presente ordinanza integra ma **NON SOSTITUISCE** i comportamenti individuali di distanziamento sociale e quelli igienico-sanitari che restano obbligatori.

PRECISA

la presente ordinanza ha scopi precauzionali in attuazione di disposizioni ministeriali e si pone l'obiettivo di preservare la salute pubblica. Infatti, sono numerosi i riscontri scientifici che dimostrano una riduzione della probabilità di contagio attraverso l'utilizzo della mascherina.

INVITA

I titolari e gestori delle attività commerciali aperte al rigoroso rispetto delle *"Misure per gli esercizi commerciali"* di cui all'Allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020:

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.

7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: a) *attraverso ampliamenti delle fasce orarie*; b) *per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori*; c) *per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.*

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

DEMANDA

agli agenti di Polizia municipale ed alle Forze di Polizia, il controllo del rispetto delle prescrizioni vigenti mediante pattugliamento sul territorio ed in particolare nelle attività commerciali.

DA' ATTO

che chiunque non osserva il presente provvedimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 200, in aggiunta alle conseguenze connesse all'inottemperanza;

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg., a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

RICHIAMA

La cittadinanza tutta alla necessità di **rimanere a casa**, uscendo solo per casi di assoluto bisogno e delegando un solo componente del nucleo familiare affinché provveda a quanto necessario.

DISPONE

La pubblicazione della presente all'albo pretorio.
Che copia della presente ordinanza venga trasmessa

- alla Prefettura di Salerno - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno
- alla Stazione dei Carabinieri di Acerno
- alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Acerno
- alla Polizia Municipale
- agli esercenti commerciali presenti sul territorio

Di informare la popolazione sulla situazione in atto nel territorio comunale mediante il proprio sito.

Acerno, li 15.04.2020

Il Sindaco
Massimiliano Cuozzo

